



CONDIZIONI GENERALI

DI ACQUISTO

Giugno 1994

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

INDICE DELLE CLAUSOLE

PARTE GENERALE

1. Definizioni.
2. Ambito di applicazione.
3. Lingua del Contratto, legge regolatrice e controversie.
4. Perfezionamento del Contratto, esecuzione della Fornitura prima dell'Accettazione dell'Ordine.
5. Facoltà di recesso dal Contratto da parte dell'Acquirente o del Committente.
6. Divieto del subappalto, Contratto con più Fornitori.
7. Documenti del Contratto.
8. Assicurazioni.
9. Rappresentanza delle Parti.
10. Comunicazioni fra le Parti.
11. Osservanza di leggi.
12. Protezione dei materiali - Guardia del Cantiere.
13. Proprietà Industriale.
14. Informazioni date dall'Acquirente o dal Committente al Fornitore e loro proprietà, obbligo di riservatezza del Fornitore.
15. Studi.
16. Pubblicità.
17. Trasferimento della proprietà.
18. Cessione delle garanzie.
19. Modifiche del Contratto - Interruzione o Cessazione della Fornitura.
20. Esecuzione del Contratto.
21. Inadempimento del Fornitore.
22. Clausola risolutiva espressa.
23. Forza maggiore.
24. Estinzione del Contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Contratto:	é il contratto tra l'Acquirente ed il Fornitore che ha ad oggetto la Fornitura.
Acquirente:	é la persona fisica o giuridica alla quale sono forniti i Prodotti.
Committente:	è la persona fisica o giuridica alla quale sono fornite le Opere oggetto del Contratto.
Fornitore:	é la persona fisica o giuridica che fornisce i Prodotti e/o le Opere oggetto del Contratto.
Parti:	sono l'Acquirente ed il Fornitore.
Prodotti:	sono i beni che il Fornitore deve fornire all'Acquirente in esecuzione del Contratto.
Opere:	sono le opere che il Fornitore deve eseguire in esecuzione del Contratto ovvero i servizi che il Fornitore deve prestare in esecuzione del Contratto.
Fornitura:	é quanto il Fornitore deve all'Acquirente in esecuzione del Contratto e può avere ad oggetto i Prodotti e/o le Opere.

Ordine:	è l'atto con il quale l'Acquirente chiede al Fornitore di eseguire la Fornitura.
Specifica:	é la descrizione dei Prodotti che l'Acquirente eventualmente trasmette con l'Ordine o successivamente e che definisce le obbligazioni specifiche del Fornitore rispetto alla Fornitura.
Capitolato:	è la descrizione delle Opere che l'Acquirente eventualmente trasmette con l'Ordine o successivamente e che definisce le obbligazioni specifiche del Fornitore rispetto alla Fornitura
Variazione:	é la modifica alle caratteristiche delle Opere descritte nell'Ordine e/o eventualmente nel Capitolato.
Cantiere:	è il luogo dove devono essere eseguite le Opere.
Lotto:	é una parte della Fornitura.
Consegna:	é il momento in cui il Venditore consegna i Prodotti all'Acquirente.
Accettazione:	é il momento in cui l'Acquirente dichiara per iscritto di aver constatato la conformità della Fornitura all'Ordine ed eventualmente alla Specifica, senza per altro liberare il Fornitore dagli obblighi di garanzia.

- 1.2. Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito semplicemente "Condizioni") le suddette Definizioni verranno usate sia al singolare che al plurale, senza che ciò possa in alcun modo modificare il loro significato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le Condizioni si applicano ai Contratti stipulati dall'Acquirente o dal Committente aventi ad oggetto Forniture, per quanto non derogate per iscritto dalle Parti con il Contratto cui si riferiscono ovvero con un accordo scritto successivo al Contratto: cosicché qualsiasi comportamento, anche reiterato, di una delle Parti che non corrisponda ad alcuna o più delle Condizioni e che sia tollerato dall'altra Parte, non potrà essere interpretato come modifica delle Condizioni e non potrà pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiederne l'esecuzione.

- 2.2. Le Condizioni si applicano altresì ad ogni patto aggiunto al Contratto.

- 2.2. Le Condizioni sono parte integrante ed essenziale del Contratto.

3. LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE

- 3.1. La lingua del Contratto, delle Condizioni e dei documenti che fanno parte integrante del Contratto è la lingua italiana.

- 3.3. Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana ed è soggetto esclusivamente alla Giurisdizione Italiana.

- 3.4. Per ogni e qualsivoglia controversia dovesse sorgere dal Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove l'Acquirente o il Committente hanno la loro sede legale.

4. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ESECUZIONE DELLA FORNITURA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.

- 4.1. Il Contratto si perfeziona quando perviene all'Acquirente o al Committente l'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

4.2. Il Contratto annulla e sostituisce tutte le precedenti intese fra le Parti in relazione alla Fornitura.

4.3. Qualora il Fornitore dia esecuzione alla Fornitura prima di aver accettato l'Ordine ovvero prima che la sua accettazione dell'Ordine sia pervenuta all'Acquirente o al Committente, l'esecuzione della Fornitura sarà considerata accettazione dell'Ordine e conseguentemente delle Condizioni, per quanto non derogate nell'Ordine.

5. FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE O DEL COMMITTENTE.

5.1. L'Acquirente od il Committente stipulano il Contratto nella considerazione della persona del Fornitore.

5.2. Il Contratto non é cedibile, se non con il consenso dell'Acquirente o del Committente.

5.3. Il Fornitore deve informare tempestivamente l'Acquirente o il Committente in ordine a mutamenti della sua struttura giuridica, della sua proprietà e della sua amministrazione.

L'Acquirente o il Committente può recedere dal Contratto, con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ed il recesso diverrà efficace al ricevimento da parte del Fornitore di detta comunicazione, qualora nella struttura giuridica, nella proprietà e nella amministrazione del Fornitore vi siano mutamenti tali da far venir meno, a giudizio dell'Acquirente o del Committente, la fiducia del Fornitore medesimo.

6. DIVIETO DEL SUBAPPALTO, CONTRATTO CON PIU' FORNITORI.

6.1. Il Fornitore deve eseguire direttamente la Fornitura e non può concedere in subappalto la Fornitura o parti di essa senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente o del Committente, fermo che detta eventuale autorizzazione non modifica in alcun modo le obbligazioni del Fornitore verso l'Acquirente ed il Committente, della cui esecuzione il Fornitore é l'unico responsabile.

6.2. Qualora il Contratto intercorra tra l'Acquirente o il Committente e più Fornitori, questi ultimi sono responsabili in solido verso l'Acquirente o il Committente per tutte le obbligazioni del Contratto, salvo che il Contratto

preveda che essi siano responsabili per una parte soltanto della Fornitura ovvero la fornitura sia divisa in Lotti e ciascuno dei Lotti sia assegnato ad un singolo Fornitore.

- 6.3. Tuttavia, nel caso l'esecuzione della Fornitura sia assegnata a più Fornitori, quello dei Fornitori che sia eventualmente designato come mandatario dei Fornitori é responsabile nei confronti dell'Acquirente o del Committente per l'intero Contratto.

Cosicché, mentre ciascuno dei Fornitori é responsabile esclusivamente per l'esecuzione del singolo Lotto della Fornitura assegnatogli, il mandatario é responsabile dell'intera Fornitura.

7. DOCUMENTI DEL CONTRATTO.

- 7.1. L'esecuzione del Contratto é soggetta, oltre che all'Ordine ed alle Condizioni, alle disposizioni di tutti i documenti che ne fanno parte integrante:

- i. il Capitolato, la Specifica, le tabelle relative alle prestazioni che la Fornitura deve ottenere, le specifiche tecniche;
- ii. tutti i documenti sottoscritti dalle due parti che siano connessi all'esecuzione del Contratto.

- 7.2. In caso di difformità tra i documenti che costituiscono il Contratto, prevale l'Ordine.

8. ASSICURAZIONI.

- 8.1. Il Fornitore deve stipulare tutte le polizze assicurative necessarie a garantire l'Acquirente o il Committente ed i terzi da tutti i danni che possano subire in conseguenza dell'esecuzione del Contratto: tra le altre il Fornitore deve stipulare una adeguata polizza che copre il rischio da responsabilità del produttore.

- 8.2. Il Fornitore deve produrre all'Acquirente o al Committente, a semplice richiesta di questi ultimi, tutte le polizze assicurative stipulate a mente dell'art. 8.1. che precede con l'attestazione della loro vigenza o quantomeno provare all'Acquirente o al Committente l'esistenza e la vigenza di dette polizze: fermo che l'esistenza di dette polizze non potrà in alcun modo essere interpretata come limitazione delle responsabilità a carico del Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.

8.3. Il Fornitore deve tener informato l'Acquirente o il Committente su ogni modifica, sospensione o risoluzione delle sue polizze di assicurazione.

9. RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.

9.1. Con l'Ordine, l'Acquirente o il Committente comunicano al Fornitore il nome della persona che le rappresenterà, con potere di porre in essere atti in suo nome, nell'esecuzione del Contratto.

9.2. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore deve comunicare all'Acquirente o al Committente il nome della persona che lo rappresenterà, con potere di porre in essere atti in suo nome, nell'esecuzione del Contratto.

9.3. Le Parti si comunicheranno reciprocamente il cambiamento della persona che le rappresentano, con potere di porre in essere atti in loro nome, nell'esecuzione del Contratto.

10. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI.

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere fatte per iscritto.

11. OSSERVANZA DI LEGGI.

11.1. Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore deve prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della fabbrica o del Cantiere, l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, l'ordine pubblico e deve adempiere a tutte le obbligazioni che la legge pone a suo carico.

11.2. Nell'esecuzione del Contratto, inoltre, il Fornitore deve osservare le disposizioni di legge e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro e non deve impiegare lavoratori clandestini.

12. PROTEZIONE DEI MATERIALI - GUARDIA DEL CANTIERE.

12.1. Per la durata dell'esecuzione del Contratto, fino alla Consegna, il Fornitore deve proteggere i suoi materiali, utensili e beni anche contro il rischio di furto, di sottrazione, di danni, di degrado e di uso non consentito.

12.2. Il Fornitore deve altresì prendere tutte le misure necessarie per consentire l'identificazione dei suoi materiali.

12.3. Il Fornitore deve altresì prendere tutte le misure necessarie per proteggere i materiali, utensili e beni dell'Acquirente o del Committente o di terzi consegnati dall'Acquirente o dal Committente, che siano nella sua disponibilità.

12.4. La guardia del Cantiere é a carico del Fornitore.

13. PROPRIETA' INDUSTRIALE.

13.1. Il Fornitore garantisce l'Acquirente e il Committente che la Fornitura e i materiali, i processi, le tecniche, i mezzi ed i prodotti utilizzati per darvi esecuzione non violano brevetti, modelli, marchi, licenze, diritti di autore o altri diritti di terzi e non violano altresì disposizioni di legge.

Il Fornitore, inoltre, garantisce che i Prodotti possono essere legittimamente venduti dall'Acquirente e rivenduti dagli aventi causa di quest'ultimo.

13.2. Il Fornitore deve tener indenne l'Acquirente o il Committente, a semplice richiesta di questi ultimi, da ogni e qualsivoglia pretesa di terzi e da ogni danno (anche per spese legali e di commercialista) dovesse subire in dipendenza della violazione della garanzia di cui all'art. 13.1. che precede.

13.3. Il Fornitore deve ottenere, a sue spese, tutte le concessioni e le autorizzazioni necessarie per eseguire la Fornitura e per far sì che i Prodotti siano liberamente vendibili.

13.4. I disegni, i documenti e i campioni realizzati in tutto o in parte dall'Acquirente o dal Committente e di cui il Fornitore abbia avuto conoscenza o abbia realizzato con l'Acquirente o con il Committente nell'esecuzione del Contratto, sono e rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente o del Committente, che sono titolari dei relativi diritti di proprietà intellettuale, che ne possono disporre liberamente e che possono sfruttarli a proprio piacimento e profitto.

13.5. Il Fornitore non deve depositare alcuna domanda di brevetto, di qualsivoglia natura, relativa a prototipi o componenti di prototipi o informazioni o processi che l'Acquirente o il Committente metterà a sua disposizione.

13.6. I risultati degli studi dell'Acquirente o del Committente per l'esecuzione della Fornitura ed in particolare i progetti ed i calcoli, nonché i programmi software ed i diritti di proprietà industriale o d'autore relativi, così come le loro modificazioni ed evoluzioni, sono di proprietà esclusiva dell'Acquirente o del Committente, che può disporne liberamente e che potrà sfruttarli a proprio piacimento e profitto.

13.7. Qualsiasi invenzione che possa essere ottenuta nell'esecuzione dello studio della Fornitura da parte del Fornitore, sarà eventualmente depositata a nome dell'Acquirente o del Committente ed a spese di questi ultimi.

13.8. I diritti di proprietà industriale del Fornitore o di cui questi abbia la disponibilità ed utilizzati per l'esecuzione del Contratto, non possono essere opposti all'Acquirente o al Committente in relazione all'utilizzazione dei risultati dell'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore.

13.9. Il Fornitore, senza l'accordo scritto dell'Acquirente o del Committente, non può consegnare a terzi i Prodotti e non può eseguire a favore di terzi le Opere realizzate secondo modelli, progetti e altro appartenenti all'Acquirente o al Committente.

13.10. L'Acquirente o il Committente diventa proprietario dei Prodotti e/o dell'Opera e ne può disporre liberamente, anche dopo averli modificati o averne modificato i risultati.

Al suddetto scopo, l'Acquirente o il Committente possono utilizzare, riprodurre, comunicare a terzi e modificare i progetti, studi, calcoli eseguiti dal Fornitore e necessari alla realizzazione dei Prodotti e/o delle Opere e/o degli Impianti, allo scopo di realizzare o fare realizzare Prodotti, Opere o Impianti identiche o simili a quelle oggetto del Contratto: ciò, per altro, fermi i diritti di proprietà industriale del Fornitore o di terzi.

14. INFORMAZIONI DATE DALL'ACQUIRENTE O DAL COMMITTENTE AL FORNITORE E LORO PROPRIETA', OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL FORNITORE.

14.1. Le Informazioni che l'Acquirente o il Committente mettano a disposizione del Fornitore per l'esecuzione della Fornitura, in qualsiasi fase della medesima, ovvero che il Fornitore possa ricavare in dipendenza dell'esecuzione della Fornitura, in qualsiasi fase di essa, sono di proprietà esclusiva dell'Acquirente o

del Committente e possono essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente per l'esecuzione della Fornitura.

14.2. Anche dopo l'estinzione del Contratto, il Fornitore:

- i. deve conservare riservatamente le Informazioni;
- ii. deve contraddistinguere le Informazioni come di proprietà dell'Acquirente o del Committente;
- iii. non deve riprodurre o far riprodurre e non deve rivelare a terzi le Informazioni, salvo che a ciò sia obbligato da un provvedimento giudiziale, del quale per altro darà immediata e circostanziata notizia per iscritto all'Acquirente o al Committente;
- iv. non deve domandare brevetti o altre privative industriali sulla scorta delle Informazioni, fermo che, in difetto, detti diritti di privativa industriale saranno di proprietà dell'Acquirente o del Committente;
- v. deve assoggettare agli obblighi di cui alla presente norma tutti quei collaboratori al quale abbia trasmesso le Informazioni in ragione dell'esecuzione della Fornitura.

15. STUDI.

15.1 Nel caso debba eseguire degli studi, siano essi oggetto della Fornitura o siano essi prestazioni accessorie della Fornitura, il Fornitore deve eseguirli a regola d'arte e la loro accettazione da parte dell'Acquirente o del Committente non esonererà in alcun modo il Fornitore dalla relativa responsabilità.

15.2. I documenti relativi agli studi dovranno mettere in condizione l'Acquirente o il Committente di valutare compiutamente il Progetto e di darvi completa esecuzione.

16. PUBBLICITA'.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Acquirente o del Committente, l'Ordine ed il Contratto non potranno dar luogo a qualsivoglia forma di pubblicità, diretta o indiretta, o a qualsivoglia pubblicazione.

17. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'.

17.1. L'Acquirente o il Committente divengono proprietari dei Prodotti e delle Opere man mano che questi vengono realizzati.

17.2. Se il Contratto, per qualsivoglia motivo, non può essere compiutamente eseguito, i Prodotti e le Opere già realizzati sono di proprietà dell'Acquirente o del Committente.

17.3. Il rischio dei Prodotti e delle Opere rimane in capo al Fornitore rispettivamente fino alla Consegna e fino all'Accettazione.

17.4. Se per l'esecuzione del Contratto l'Acquirente o il Committente consegnano al Fornitore beni o materiali, la custodia ed i relativi rischi sono a carico del Fornitore medesimo.

17.5. Il Fornitore non può opporre all'Acquirente o al Committente alcuna clausola di riserva di proprietà.

18. CESSIONE DELLE GARANZIE

18.1. L'Acquirente o il Committente hanno il diritto di cedere a terzi, senza necessità del consenso del Fornitore, le garanzie prestate dal Fornitore nonché le garanzie di legge connesse con i vizi dei Prodotti e/o delle Opere.

18.2. La cessione delle garanzie di cui all'art. 18.1 che precede avverrà con semplice comunicazione da parte dell'Acquirente o del Committente contenuta nell'Ordine, del nome del terzo cessionario ovvero inviata successivamente dall'Acquirente o dal Committente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenente l'indicazione del terzo cessionario per il quale avviene la cessione delle garanzie: la cessione sarà efficace con il ricevimento di una delle suddette comunicazioni da parte del Fornitore.

18.3. Per effetto della cessione il Fornitore deve eseguire le obbligazioni, che gli derivano dalle garanzie prestate con il Contratto e che gli sono imposte dalla legge, direttamente nei confronti del terzo il quale avrà il diritto di esigere l'esecuzione di dette obbligazioni direttamente dal Fornitore.

18.4. In ogni caso, qualora il Contratto o la legge prevedano che il Fornitore sia tenuto a garantire l'Acquirente o il Committente oltre che il terzo cessionario (come, ma non esclusivamente nel caso di responsabilità del Produttore) la cessione delle garanzie di cui all'art. 18.1 che precede non libererà il Fornitore

dalle obbligazioni che gli derivano dal Contratto o dalla legge nei confronti dell'Acquirente o del Committente.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO - INTERRUZIONE O CESSAZIONE DELLA FORNITURA

19.1. Qualsiasi modifica del Contratto deve essere fatta per iscritto e deve essere sottoscritta dalle Parti e sarà efficace in quanto ne preveda le conseguenze sul corrispettivo, sui termini e sulle altre obbligazioni.

19.2. In deroga a quanto previsto all'art. 19.1. che precede, il Fornitore deve apportare ai Prodotti e alle Opere le modifiche o aggiunte che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, si rivelassero urgenti e/o indispensabili alla sicurezza, informandone il rappresentante dell'Acquirente o del Committente e mettendolo in condizione di effettuare tutte le verifiche necessarie.

19.3. In deroga a quanto previsto dall'art. 19.1., il Fornitore deve interrompere o cessare la Fornitura in qualsiasi momento a semplice richiesta dell'Acquirente o del Committente inoltrata a mezzo telefax confermato da raccomandata r.r..

20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

20.1. L'obbligazione del Fornitore é un'obbligazione di risultato, che non viene meno neppure qualora il Fornitore debba assoggettarsi a regole, prescrizioni, norme, consigli tecnici ecc.

20.2. Nel suo ambito di operatività specifico, inoltre, il Fornitore ha l'obbligo di verificare tutte le indicazioni contenute nel Contratto e nei documenti del Contratto e di segnalare all'Acquirente o al Committente, sulla scorta dello stato dell'arte e della tecnica, tutte le anomalie, difformità e quant'altro gli appaia contrastare con la corretta esecuzione del Contratto: e ciò sotto pena dei danni che l'Acquirente o il Committente dovessero subire in dipendenza della violazione di detto obbligo del Fornitore.

In esecuzione di detta obbligazione, il Fornitore si deve informare sulle conseguenze sulla Fornitura delle forniture o prestazioni di terzi connesse o collegate alla Fornitura e deve dare le informazioni necessarie sulle conseguenze della Fornitura sulle forniture o prestazioni di terzi connesse o collegate alla Fornitura.

In ogni fase dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore deve domandare all'Acquirente o al Committente tutte le informazioni di cui questi disponga o che il Fornitore ritenga utili o necessarie.

Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Acquirente o al Committente gli inconvenienti che potrebbero conseguire dall'esecuzione del Contratto, i vizi o i difetti di cui i Prodotti e/o le Opere potrebbero essere afflitti, anche in conseguenza di forniture di terzi.

20.3. Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore deve tenere conto di tutti i fattori che possono influire sulla sua attività (stagioni, ferie, ecc.).

21. INADEMPIMENTO DEL FORNITORE.

21.1. In caso di inadempimento del Fornitore, l'Acquirente o il Committente possono inviargli, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

21.2. Qualora il Fornitore non adempia nel termine indicato nella diffida ad adempiere l'Acquirente o il Committente possono risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A.R..

21.3. Nel caso di ritardo rispetto alle scadenze previste nel Contratto, l'Acquirente o il Committente applicheranno le penali previste dal Contratto medesimo: e ciò senza necessità di mettere in mora il Fornitore e fatti salvi gli altri rimedi e le altre sanzioni previsti dal Contratto e dalla Legge.

21.4. L'Acquirente o il Committente applicheranno altresì le penali previste dal Contratto per il mancato raggiungimento delle prestazioni previste dal Contratto medesimo: fatti salvi gli altri rimedi e le altre sanzioni previsti dal Contratto e dalla Legge.

22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

22.1. Senza pregiudizio degli altri rimedi e delle altre sanzioni previste dal Contratto e dalla Legge, l'Acquirente o il Committente possono risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno, e il Contratto sarà risolto al ricevimento di detta comunicazione da parte del Fornitore, nei seguenti casi:

- i. cessazione dell'attività da parte del Fornitore;
- ii. mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini di esecuzione e di consegna;
- iii. abbandono del Cantiere da parte del Fornitore;
- iv. non conformità al Contratto dei Prodotti e/o delle Opere;
- v. violazione da parte del Fornitore di diritti di privativa industriale e di autore o di altri diritti di terzi;
- vi. violazione da parte del Fornitore delle norme di sicurezza;
- vii. mancata stipula, mancato rinnovo, sospensione o interruzione delle polizze assicurative di cui all'art. 8. e mancata produzione da parte del Fornitore all'Acquirente o al Committente dei documenti di cui a detta norma, relativi alle polizze;
- viii. ammissione del Fornitore a qualsivoglia procedura concorsuale giudiziale (quali ad esempio amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- ix. richiesta da parte del Fornitore di una qualsivoglia moratoria od un qualsivoglia concordato stragiudiziale con i propri creditori;
- x. stato di insolvenza del Fornitore ovvero venir meno delle garanzie date all'Acquirente o al Committente dal Fornitore ovvero mancata prestazione all'Acquirente o al Committente delle garanzie promesse dal Fornitore.

22.2. In caso di risoluzione del Contratto, l'Acquirente o il Committente possono prendere tutte le misure necessarie od utili per conseguire la Fornitura, compreso la stipula, in danno del Fornitore, di un nuovo contratto avente ad oggetto la Fornitura: e ciò salvi tutti i diritti dell'Acquirente o del Committente nei confronti del Fornitore, compreso quello di compensare fino a concorrenza i danni subiti con qualsivoglia somma dovuta a qualsivoglia titolo al Fornitore.

23. FORZA MAGGIORE

23.1. In caso di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del Contratto, per forza maggiore, come definita dalla giurisprudenza italiana, ciascuna parte può risolvere il Contratto medesimo dandone comunicazione scritta all'altra a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

23.2. Qualora cause di forza maggiore, come definite dalla giurisprudenza italiana, determinino un ritardo nell'esecuzione del Contratto superiore a 30 (trenta) giorni rispetto ai termini previsti nel Contratto medesimo, l'Acquirente o il Committente hanno diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore.

24. ESTINZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di estinzione del Contratto, da qualsivoglia motivo determinato, sia detto motivo di fonte contrattuale (e quindi anche in caso di recesso dell'Acquirente o del Committente) che extracontrattuale, sopravvivono a carico del Fornitore le obbligazioni di cui alle seguenti clausole: 3, 8, 11, 13, 14, nonchè tutte le obbligazioni delle parti che, per la loro natura, sopravvivono alla estinzione del Contratto.

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI

INDICE DELLE CLAUSOLE

PARTE SECONDA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. PASSAGGIO DEL RISCHIO
3. TERMINI DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA
4. INTERRUZIONE O CESSAZIONE DELLA FORNITURA
5. CONSEGNA
6. COLLAUDO
7. ACCETTAZIONE
8. GARANZIE
9. PREZZO

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI

PARTE SECONDA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti "Condizioni generali per l'acquisto di Prodotti" si applicano, in uno con le Condizioni Generali di Acquisto di cui alla Prima Parte, ai Contratti che abbiano ad oggetto la Fornitura di Prodotti.

2. PASSAGGIO DEL RISCHIO

2.1. I Prodotti viaggiano a rischio del Fornitore.

2.2. Il trasferimento del rischio, come definito all'art. 17.3. delle Condizioni Generali di Acquisto - Parte Generale, avviene al momento della Consegna.

Le operazioni di verifica anche tecnica eventualmente compiute dall'Acquirente presso il Fornitore non possono in alcun modo essere interpretate come Consegna.

3. TERMINI DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA

3.1. I termini di esecuzione e di consegna previsti dal Contratto sono vincolanti e costituiscono presupposto essenziale per la prestazione del consenso dell'Acquirente alla conclusione del Contratto.

3.2. I termini di consegna si intendono per consegna di Prodotti conformi al Contratto nonché di tutti i documenti che devono essere consegnati in esecuzione del Contratto.

3.3. L'Acquirente può a sua scelta rifiutarsi di prendere in consegna Prodotti consegnati prima del termine di consegna ovvero addebitare al Fornitore le spese per il loro immagazzinaggio.

3.4. Il Fornitore deve mettere in condizione il rappresentante dell'Acquirente di constatare l'esecuzione delle prestazioni per le quali é stabilito un termine intermedio di esecuzione e di detta constatazione ovvero della mancata constatazione verrà redatto un apposito verbale.

- 3.5. Indipendentemente dalla previsione nel Contratto di termini intermedi di esecuzione, il Fornitore deve stabilire un calendario di avanzamento dell'esecuzione del Contratto, che deve consegnare all'Acquirente a richiesta di quest'ultimo.
- 3.6. Il Fornitore può sospendere l'esecuzione del Contratto in dipendenza del mancato pagamento di somme dovute dall'Acquirente solo dopo aver messo in mora quest'ultimo e solo se l'Acquirente non adempie entro un mese dal ricevimento della comunicazione di messa in mora.

4. INTERRUZIONE O CESSAZIONE DELLA FORNITURA

In caso di interruzione o cessazione della Fornitura comunicata con le modalità previste dall'art. 19.3 delle Condizioni Generali di Acquisto Parte Generale, l'Acquirente sarà tenuto a pagare soltanto i Prodotti realizzati solo se detti Prodotti sono stati specificamente realizzati per la Fornitura e non sono quindi Prodotti "Standard", senza nessun obbligo di risarcire ulteriori danni al Fornitore.

5. CONSEGNA

- 5.1. Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente che i Prodotti sono pronti per la Consegna e indicare la data esatta della Consegna.
- 5.2. La Consegna deve essere effettuata franco il luogo indicato nel Contratto nei termini previsti dal Contratto.
- 5.3. I Prodotti devono essere marcati, imballati, etichettati, identificati, spediti e trasportati in conformità alle istruzioni dell'Acquirente contenute nel Contratto ed il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni causati dalla violazione delle suddette istruzioni.
- 5.4. Insieme con i Prodotti il Fornitore deve consegnare i seguenti documenti:

6. COLLAUDO

- 6.1. Qualora i Prodotti debbano essere sottoposti a collaudo, la disciplina della consegna, del ricevimento e del collaudo é contenuta nel Capitolato.
- 6.2. Di tutte le operazioni di collaudo é redatto un verbale.

7 ACCETTAZIONE

- 7.1. Il ricevimento dei Prodotti ovvero il loro pagamento non possono essere in nessun caso considerati come Accettazione.
- 7.2. L'Accettazione può essere effettuata soltanto dal rappresentante dell'Acquirente o del Committente.
- 7.3. L'Acquirente deve effettuare la verifica dei Prodotti e fare l'Accettazione entro _____ mesi dalla Consegna.
- 7.4. L'Accettazione si intenderà tacitamente effettuata se entro _____ mesi dalla Consegna l'Acquirente non abbia sollevato eccezioni sui Prodotti: fermo il diritto alle garanzie anche oltre detto termine.

8. GARANZIE

- 8.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi al Contratto ed hanno le qualità promesse.
- 8.2. Il Fornitore garantisce inoltre i Prodotti da tutti i vizi di concezione e/o di progettazione e/o di fabbricazione e/o costruzione, apparenti ed occulti, così come da tutti i difetti di materiali e/o di funzionamento e/o di montaggio.
- 8.3. Il periodo di garanzia decorre dall'Accettazione ovvero dall'altro termine iniziale che sia stabilito dal Contratto.
- 8.4. In ogni caso il periodo di garanzia non può essere inferiore a dodici mesi.
- 8.5. L'obbligazione di garanzia impone al Fornitore di rendere i Prodotti conformi al Contratto nonché all'uso cui sono destinati.

- 8.6. Qualora le sostituzioni, le riparazioni e le modifiche poste in essere dal Fornitore rendano indisponibili i Prodotti, il periodo di garanzia é prorogato per un periodo uguale a quello in cui i Prodotti sono stati indisponibili.
- 8.7. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni e qualsivoglia pretesa fosse avanzata nei suoi confronti dai suoi clienti per effetto della garanzia che l'Acquirente ha loro concesso sulla scorta della garanzia del Fornitore.
Parimenti il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni e qualsivoglia pretesa fosse avanzata nei suoi confronti da terzi che dovessero imputare all'Acquirente responsabilità che dipendono da vizi o difetti dei Prodotti.
In particolare il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni e qualsivoglia pretesa per responsabilità civile, compresa la responsabilità del produttore o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.), in conseguenza di vizi e/o difetti dei Prodotti, della loro non conformità al Contratto o della loro inaffidabilità.
- 8.8. Sono fatti salvi, in ogni caso, i rimedi e le sanzioni previste dal Contratto e dalla legge a favore dell'Acquirente.
- 8.9. Il Fornitore garantisce la Fornitura dei pezzi di ricambio dei Prodotti per un periodo di cinque anni dalla Consegna.

9. PREZZO

- 9.1. Il prezzo previsto dal Contratto é fisso: esso non può essere modificato se non con un accordo scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 9.2. Il prezzo, tra l'altro, rimborsa al Fornitore tutte le spese, oneri, obbligazioni assunte per l'esecuzione della Fornitura e tiene conto di tutte le circostanze della Fornitura, della particolarità dei Prodotti e della loro progettazione e produzione, e dei termini di esecuzione e di consegna.

Il prezzo, inoltre, tiene conto del luogo, del periodo e delle date in cui la Fornitura deve essere effettuata: cosicché il Fornitore non potrà pretendere spese o rimborsi o indennità in relazione a detti fatti.

- 9.3. Il prezzo é al netto di imposte, che saranno aggiunte secondo le previsioni di legge.

- 9.4. Qualora alcune prestazioni che, secondo il Contratto, sono a carico del Fornitore, sono eseguite dall'Acquirente, il Fornitore dovrà rimborsarle a quest'ultimo.
- 9.5. Il prezzo deve essere pagato nella valuta prevista dal Contratto.

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI OPERE E SERVIZI

INDICE DELLE CLAUSOLE

PARTE TERZA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. ORDINE
3. VARIAZIONE ALLE OPERE
4. CESSAZIONE - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
5. PROGETTO
6. VERIFICHE DELLE OPERE
7. TERMINI DI ESECUZIONE
8. ACCETTAZIONE
9. GARANZIE
10. PREZZO

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI OPERE E SERVIZI

PARTE TERZA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti "Condizioni generali per l'acquisto di Opere e Servizi" si applicano, in uno con le Condizioni Generali di Acquisto di cui alla Prima Parte, ai Contratti che abbiano ad oggetto la Fornitura di Opere.

2. ORDINE

2.1. L'Ordine ha ad oggetto singole Opere.

2.2. All'Ordine possono essere allegati il Capitolato, i progetti, i disegni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera: tutti detti documenti sono parte integrante del Contratto, come stabilito dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Acquisto - Parte Generale.

3. VARIAZIONI ALLE OPERE

3.1. Il Fornitore non può apportare variazioni alle Opere se il Committente non le ha autorizzate per iscritto.

Anche quando le variazioni sono state autorizzate, il Fornitore, se il Prezzo é stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte.

In deroga a quanto su previsto, il Fornitore deve apportare spontaneamente alle Opere le variazioni che, nel corso dell'esecuzione si rivelassero indispensabili per la sicurezza, informandone tempestivamente il responsabile del Committente e mettendo quest'ultimo in condizioni di procedere alle verifiche necessarie.

3.2. Il Fornitore deve apportare alle Opere o ai Servizi le variazioni richieste dal Committente a mezzo telefax confermato da lettera raccomandata A.R.: e ciò anche quando l'ammontare delle modifiche richieste dal Committente superi il sesto del Prezzo.

3.3. Se per l'esecuzione delle Opere a regola d'arte é necessario apportare variazioni al progetto, il Fornitore non può recedere dal Contratto anche quando l'ammontare di dette variazioni supera il sesto del Prezzo.

3.4. Qualora a seguito delle variazioni di cui agli articoli che precedono al Fornitore spetti un'integrazione del Prezzo e le Parti non si accordino sul suo ammontare, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle variazioni e tantomeno delle Opere.

Sul ritardo nel pagamento di detta integrazione del Prezzo, per altro, il Fornitore ha diritto agli interessi al tasso del ___%.

4. CESSAZIONE - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore, a semplice richiesta del Committente inoltrata a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., deve cessare o interrompere la Fornitura, senza che per ciò il Committente sia tenuto a risarcirgli gli eventuali danni.

In tal caso, per altro, il Committente terrà a proprio carico quanto della Fornitura sia già stato eseguito da parte del Fornitore in esecuzione del Contratto.

5. PROGETTO

5.1. Il Progetto può essere predisposto dal Committente, può essere oggetto di uno specifico Contratto ovvero essere una delle prestazioni del Contratto per la Fornitura dell'Opera.

5.2. Il Progetto realizzato dal Fornitore deve essere conforme all'Ordine, fermo il diritto del Committente di richiedere Progetti particolareggiati.

6. VERIFICHE DELLE OPERE

6.1. Il Committente ha libero accesso al Cantiere per compiere, a proprie spese, tutte le verifiche delle Opere che ritiene necessarie.

6.2. Il Committente ha altresì diritto di richiedere al Fornitore di mettergli a disposizione i materiali per l'esecuzione delle Opere: e ciò allo scopo di verificare, a sue spese, detti materiali.

- 6.3. Qualora compia di sua iniziativa verifiche delle Opere, il Fornitore deve dare comunicazione al Committente indicando a quest'ultimo la data di dette verifiche così da permettergli di assistervi.
- 6.4. Nel corso delle verifiche del Fornitore cui partecipi il Committente ovvero delle verifiche che, in esecuzione del Contratto, devono essere effettuate in contraddittorio fra le Parti, il Committente può richiedere al Fornitore verifiche ed operazioni particolari volte ad accertare lo stato di esecuzione delle Opere.
- 6.5. Delle verifiche svolte insieme dalle Parti, queste ultime devono redigere e sottoscrivere un verbale.

7. TERMINI DI ESECUZIONE

I termini previsti dal Contratto sono vincolanti e la loro inosservanza può dar luogo all'applicazione delle Penali previste nel Contratto.

8. ACCETTAZIONE

- 8.1. L'accettazione ha luogo una sola volta, a seguito di una verifica definitiva dell'Opera svolta in contraddittorio fra le Parti.
- 8.2. Le verifiche necessarie per pervenire all'accettazione da parte del Committente sono descritte nel Capitolato.
- 8.3. L'accettazione può essere pronunciata soltanto dal rappresentante del Committente.
- 8.4. Il Fornitore deve invitare il Committente ad accettare l'Opera a mezzo telefax confermato con raccomandata con avviso di ricevimento: detto invito peraltro non può essere inviato prima che l'Opera sia eseguita in perfetta aderenza al Contratto.
- 8.5. Qualora non vi sia una ritenuta di garanzia, l'accettazione deve essere effettuata senza riserve.

Nel caso invece vi sia una ritenuta di garanzia, il Committente, a sua discrezione, può effettuare l'accettazione con riserva delle Opere che devono ancora essere eseguite ovvero della esecuzione delle Opere non conformi al Contratto ovvero afflitte da vizi e difetti.

In tal caso, il Fornitore, entro trenta giorni dall'accettazione con riserva, deve eseguire e/o modificare e/o riparare le Opere in relazione alle quali è stata sollevata la riserva.

Scaduto detto termine, il Committente può far eseguire e/o modificare e/o riparare le Opere in relazione alle quali è stata sollevata la riserva, in danno del Fornitore, senza pregiudizio degli altri rimedi e delle altre sanzioni previste dal Contratto e dalla legge.

8.6. Qualora rifiuti l'accettazione, il Committente ne dà notizia al Fornitore all'esito della riunione fissata per l'accettazione medesima: e ciò consegnando a mani del Fornitore, e confermando poi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, una dichiarazione nella quale è indicata l'attività che il Fornitore deve porre in essere per rimediare a quanto ha causato il rifiuto dell'accettazione e fissando allo scopo un termine al Fornitore.

Qualora il Fornitore non adempia nel suddetto termine, il Committente può far eseguire le prestazioni descritte nella suddetta dichiarazione da un terzo in danno del Fornitore: quanto sopra senza pregiudizio degli altri rimedi e delle altre sanzioni previste dal Contratto e dalla legge.

8.7. Qualora il Contratto preveda una ritenuta di garanzia, quest'ultima non può essere liberata se non dopo che:

- i. i lavori e le prestazioni eventuali previste dalla Dichiarazione di cui all'art. 8.6 che precede sono stati eseguiti e siano state altresì eseguite le prestazioni che si sono rivelate necessarie dopo l'accettazione;
- ii. siano stati consegnati tutti i documenti previsti dal Contratto.

8.8. Dell'accettazione è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.

9. GARANZIE

9.1. Le Garanzie decorrono dalla Accettazione ovvero, qualora questa sia fatta con riserva, dall'esecuzione da parte del Fornitore delle prestazioni previste dall'art. 8.6 che precede.

9.2. La Fornitura è garantita contro tutti i vizi di concezione, progettazione, costruzioni, difetti di materiale apparenti od occulti, di funzionamento o di montaggio.

- 9.3. Le Garanzie previste dal Contratto non esonerano il Fornitore dalle garanzie di legge e dalle responsabilità che gli incombono in forza della legge.
- 9.4. In esecuzione della Garanzia, il Fornitore deve fare in modo che la Fornitura sia conforme al Contratto e allo stato in cui si trovava al momento dell'Accettazione.
- 9.5. Qualora l'esecuzione dell'obbligazione di Garanzia comporti una interruzione della utilizzazione della Fornitura, il periodo di Garanzia sarà incrementato di un periodo pari alla durata di detta interruzione.
- 9.6. Tutte le spese per l'esecuzione dell'obbligazione di Garanzia, ed in particolare le spese smontaggio, trasporto e rimontaggio, siano esse sopportate dal Fornitore o dal Committente, sono a carico esclusivo del Fornitore.

10. PREZZO

- 10.1. Qualora non sia previsto un corrispettivo sulla base di prezzi unitari, e salve diverse previsioni del Contratto, il prezzo della Fornitura è forfettario ed onnicomprensivo e non può essere modificato che da un accordo scritto tra le Parti.
- 10.2. Il prezzo è al netto di imposte, che sono aggiunte o meno secondo le previsioni di legge e del Contratto.
- 10.3. Il prezzo della Fornitura remunera il Fornitore di tutte le spese, oneri, obbligazioni e tiene conto di tutte le circostanze della _____, delle particolarità del progetto e dei termini di esecuzione di Consegna, cosicchè il prezzo per l'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore oggetto del Contratto non subisce alcuna variazione, salva diversa previsione del Contratto.
- 10.4. I prezzi sono fissi salvo il Contratto preveda una clausola di revisione del prezzo.
L'eventuale revisione del prezzo, salva diversa previsione del Contratto, non può essere fatturata e pagata se non dopo l'Accettazione.
- 10.5. Qualora la clausola di revisione del prezzo non preveda le modalità di applicazione degli indici di riferimento, il valore da prendere in considerazione

per ogni indice previsto dalla formula è la media aritmetica di detto indice per la durata dell'esecuzione del Contratto o delle fasi del Contratto.

10.6. Qualora il Contratto preveda un prezzo determinato sulla base di prezzi unitari, sono prese in considerazione le misure accertate in contraddittorio fra le Parti.

10.7. Nel caso il prezzo sia fissato a spese controllate il Fornitore deve mettere a disposizione appena possibile il responsabile del Committente i documenti indicanti il lavoro effettuato, il tempo impiegato e la data dell'intervento e i materiali eventualmente impiegati.

Il Fornitore dichiara di avere attentamente letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

Parte Generale - Condizioni Generali di Acquisto:

1. Definizioni
- 3.1. Lingua del Contratto
- 3.2. Giurisdizione italiana
- 3.3. Foro competente per le controversie.
- 4.2. Inefficacia delle intese tra le parti precedenti il Contratto.
- 4.3. Esecuzione della Fornitura prima della conclusione del Contratto: conseguenze.
- 5.3. Facoltà di recesso dell'Acquirente o del Committente.
- 6.1. Divieto del sub-appalto.
- 6.2. Solidarietà di più fornitori.
- 6.3. Responsabilità in caso di Fornitura assegnata a più fornitori.
- 13.9. Limiti alla facoltà del Fornitore di vendere i Prodotti o realizzare le Opere.
- 14.1. Riservatezza.
- 14.2. Obblighi del Fornitore dopo l'estinzione del Contratto.
- 14.3. Limiti alla pubblicità dell'Ordine e del Contratto.
- 18.1. Cessione delle garanzie.
- 19.1. Obbligo del Fornitore di apportare modifiche ai Prodotti ed alle Opere.
- 19.3. Facoltà di recesso dell'Acquirente o del Committente.
- 20.1. Natura dell'obbligazione del Fornitore.

Parte seconda - Condizioni Generali per l'Acquisto di Prodotti

- 2.2. Passaggio del rischio.
- 3.3. Rifiuto della Consegna o spese per immagazzinaggio.

Parte terza - Condizioni generali per l'Acquisto di Opere e Servizi

- 3.1. Variazioni del Fornitore.
- 3.2. Variazioni richieste dal Committente.
- 3.3. Variazioni necessarie.
4. Interruzione della fornitura.
- 6.1. Libero accesso del Committente al Cantiere.